Tribunale di Varese, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza 8 novembre 2012 (est. Giuseppe Battarino)

## **Omissis**

Il Giudice per le Indagini Preliminari, rilevato che C. nato a Varese il xx xx 1993, attualmente detenuto p.q.c. agli arresti domiciliari presso l'abitazione di Varese, via yyy difeso di fiducia dall'Avv. .... del Foro di Varese, ha chiesto, a mezzo del Difensore di fiducia, di essere autorizzato, in deroga al divieto di contatti con terzi contenuto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, a ricevere presso il luogo di restrizione due compagni di classe e a comunicare via mail con i propri docenti del Liceo ZZZ di Varese, frequentato sino alla data dell'arresto:

preso atto che il Pubblico Ministero si è pronunciato in senso contrario, richiamando la circostanza che l'attività delittuosa di cui all'art. 73 DPR 309/90 per la quale si procede ha avuto come luogo anche la sede scolastica; considerato che:

allo stato non si ritiene, aderendo alle prospettazioni del Pubblico Ministero, di revocare integralmente il divieto, né di consentire contatti personali dell'indagato diversi da quelli con i congiunti conviventi e il Difensore, già previsti; tuttavia la situazione rappresentata nell'istanza, qualificata dall'intento dell'indagato di seguire il programma scolastico di studi e il tempo trascorso dai fatti consentono di modificare le modalità applicative della misura cautelare, revocando parzialmente il divieto di contatto con terzi, quantunque in forma più limitata rispetto alla richiesta difensiva;

è pertanto possibile aderire alla richiesta di rimanere in contatto con i docenti della scuola frequentata per via telematica, sulla base della prospettazione dell'esistenza di un piano educativo documentato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico;

al contatto con i docenti potrà associarsi, sempre per sola via telematica, quello con i compagni di classe disponibili a sostenere l'indagato nel recupero;

ferma restando la principale finalità di e-learning, le forme di comunicazione, didattica e personale, non sono segmentabili, e competerà ai soggetti di cui sopra, coinvolti a vario titolo, determinarne la maggiore efficacia e coerenza, anche in relazione al mezzo, che potrà essere la comunicazione telefonica, ovvero via Skype, quella per mail, via Facebook, Twitter o altro social network, o il più tradizionale recapito di documentazione cartacea.

p.q.m. visto l'art. 284, terzo comma, c.p.p.

a modifica dell'ordinanza 18 settembre 2012 con la quale è stata applicata a C. nato a Varese il xx xx 1993, la misura cautelare degli arresti domiciliari, autorizza l'indagato a comunicare per via telematica o cartacea, nei termini di cui in motivazione, con i docenti e gli studenti della classe 5aB del Liceo ZZZ di Varese.

Varese, 8 novembre 2012

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINA-RI

Giuseppe

**Battarino** 

Si comunichi al Pubblico Ministero e all'Autorità incaricata del controllo (Questura di Varese – Divisione Anticrimine), che porterà l'interessato a conoscenza del presente provvedimento:

si notifichi a mezzo fax al Difensore.